

N. R.G. 101/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati:

dott. Giuseppe de Rosa	Presidente
dott. Carla Marina Lendaro	Consigliere
dott. Francesca Mulloni	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta a ruolo
il 4.3.2019 sub R.G. 101/2019, promossa con atto di
citazione d'appello notificato il 28.2.2019;

OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, primo comma
cod. proc. civ.)

TRA

██████████ (c.f. ██████████),
██████████ (c.f. ██████████),
(c.f. ██████████), ██████████ (c.f.
██████████) e ██████████ (c.f.
██████████) - rappresentati e difesi dall'avv.
██████████, per procure in calce agli atti di

precetto notificati il 12.1.2016 ed all'atto di citazione in opposizione ex art. 615, comma primo, cod. proc. civ.

APPELLANTI

E

[REDACTED] di [REDACTED]
[REDACTED] (c.f. [REDACTED]) - rappresentata e difesa dagli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED], per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.5.2019

APPELLATA

Appello della sentenza n. 75/2019, di data 7-23.1.2019, del Tribunale di Pordenone

CONCLUSIONI DELLE PARTI

degli appellanti:

Voglia la Corte adita, in totale riforma dell'impugnata sentenza di primo grado n. 75/2019, pubbl. il 3.01.2019, R.G. 290/2016, Repert. n. 125/2019, resa dal Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott.ssa Maria Paola Costa, e notificata a mani del procuratore costituito in data 8 febbraio 2019:

- in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 101, comma II, c.p.c., sulla scorta delle argomentazioni

avanzate con l'atto di citazione in appello, ammettendo di conseguenza le incombenze istruttorie precluse dalla pronuncia di primo grado in relazione al capo relativo alla gratuità/onerosità dell'atto e considerando altresì, ai fini della decisione, gli elementi di fatto già valorizzati dagli appellanti con l'atto di citazione in appello;

- nel merito: accertare e dichiarare, in accoglimento degli ulteriori motivi di impugnazione, l'inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 2929-bis c.c. e, dunque, l'inesistenza del diritto di parte appellata ad agire esecutivamente nei confronti degli appellanti sulla base dell'atto di precetto notificato, con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;

- in istruttoria: sul presupposto della nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 101, comma II, c.p.c., ammettere nello specifico una consulenza tecnica d'ufficio volta a quantificare il valore della quota dell'immobile per cui è causa, al momento del trasferimento.

Con vittoria di spese, diritti e onorari per entrambi i gradi di giudizio.

dell'appellata:

Nel merito: per le causali esposte in narrativa, respingersi ogni domanda, eccezione, conclusione o

istanza, di merito e istruttoria, contenuta nell'atto di appello ex adverso, e, per l'effetto, confermarsi in toto l'epigrafata sentenza di I° grado; spese del presente grado di giudizio rifuse.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Il procedimento di primo grado.

Con atto di citazione notificato il 22.1.2016 [redacted]
[redacted], [redacted], [redacted], [redacted]
[redacted] e [redacted] - premesso che il 12.1.2016 era stato loro notificato il decreto ingiuntivo n. 1212/2014 di data 8-9.7.2014, emesso nei confronti del solo [redacted], munito di formula esecutiva il 15.12.2014, nonché l'atto di precetto ex art. 602 e seg. cod. proc. civ. e 2929 bis cod. civ. per la somma di € 8.838,35 complessivi - proponevano opposizione ex art. 615, comma primo, cod. proc. civ. evocando la [redacted] di [redacted] dinanzi al Tribunale di Pordenone al fine di sentir dichiarare l'inesistenza del diritto di quest'ultima ad agire esecutivamente sulla base del predetto atto di precetto.

Esponevano gli opposenti che nel giugno 2013 i coniugi [redacted] e [redacted] si erano separati dinanzi al Tribunale di Venezia e, nell'ambito delle disposizioni

relative al mantenimento delle figlie (██████████ e ██████████
e ██████████) avevano disposto in loro favore "...a titolo
di contributo di mantenimento..." il trasferimento della
nuda proprietà della casa familiare sita in Fossalta di
Portogruaro, mentre il marito aveva disposto a favore
della moglie, sempre "...a titolo di contributo di
mantenimento..." la costituzione dell'usufrutto sulla
quota di metà del medesimo immobile; l'atto di
adempimento dell'obbligazione assunta in sede di
separazione era poi intervenuto il 3.2.2015 dinanzi al
notaio ██████████ di Portogruaro, ove si dava atto che
"... in forza di tali accordi i predetti convenivano, tra
l'altro, il trasferimento immobiliare di cui ora al
presente atto anche a beneficio delle loro figlie
██████████, ██████████ e ██████████ quale elemento funzionale ed
indispensabile ai fini della risoluzione della crisi
coniugale..."; inoltre, in quella sede si precisava che
"...è intenzione degli interessati di dare con il
presente piena esecuzione a detti accordi di
separazione, chiedendo l'applicazione del trattamento
fiscale previsto dall'art. 19 della legge 6 marzo 1987
n. 74...", che "Agli effetti della registrazione del
presente atto le parti dichiarano che il trasferimento
come sopra effettuato, dalle rispettive parti cedenti,
avviene a titolo gratuito in esecuzione agli accordi di
separazione tra i coniugi di cui al ricorso R.g.

5849/13... ribadendo che l'accordo patrimoniale che qui ha esecuzione anche a beneficio delle figlie era stato considerato in sede giudiziale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale".

Sostenevano, quindi, gli opposenti:

A) che il credito di [REDACTED] era posteriore (fattura n. 73 del 20.12.2013, dell'importo di € 5.917,00, iva compresa) alla assunzione dell'obbligo di trasferimento (20.6.2013) ancorché poi adempiuto successivamente il 3.2.2015, circostanza che rilevava sia ai sensi dell'art. 2929 bis, primo comma, c.c. sia ai sensi dell'art. 2901, n. 3, c.c.;

B) che l'atto di trasferimento non era a titolo gratuito, essendo intervenuto a titolo di mantenimento della moglie e delle figlie;

C) nessun pignoramento risultava ancora trascritto. Si costituiva in giudizio [REDACTED] e resisteva all'opposizione, esponendo che in data 1.2.2016 era intervenuta la notificazione a tutti gli opposenti di un atto di pignoramento immobiliare, nelle forme dell'espropriazione contro i terzi proprietari e contro il terzo usufruttuario, dopodiché in data 9.2.2016 detto pignoramento era stato trascritto, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di cessione di diritti reali di cui si discute, con cui il [REDACTED] si era reso nullatenente immobiliare.

Evidenziava, quindi, l'opposta che l'atto di disposizione era stato compiuto successivamente al sorgere del credito, risalendo quest'ultimo al dicembre 2013 ed essendo intervenuto l'atto di cessione il 3.2.2015, mentre irrilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 2929 bis cod. civ. era la circostanza che l'atto di cessione avesse fatto seguito ad un obbligo precedentemente assunto in sede di separazione dei coniugi.

Infine, l'atto di cessione era intervenuto a titolo gratuito, posto che il cedente non aveva ricevuto alcunché a titolo di corrispettivo, ed il suo patrimonio in conseguenza di tale atto si era depauperato.

Sussisteva, infine, anche l'ulteriore requisito posto dal terzo comma dell'art. 2929 bis cod. civ., costituito dalla conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, comprovato dal precedente atto di pignoramento immobiliare notificato al [REDACTED] l'8.1.2015 e ricevuto dallo stesso in persona, non trascritto a causa di un disguido.

All'udienza del 8 luglio 2016 il Giudice concedeva i termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.

Gli oppositori depositavano il 1 agosto 2016 la prima memoria, ma non le successive; l'opposta depositava la

seconda e la terza memoria rispettivamente il 10 ed il 26 ottobre 2016.

Con provvedimento del 3 febbraio 2017 il Giudice, rilevato che la sospensione feriale dei termini non si applica ai casi di opposizione a precetto e che i termini assegnati andavano a scadere rispettivamente l'8 agosto, il 7 settembre ed il 27 settembre 2016, dichiarava tardive le memorie n. 2) e 3) ex art. 183 citato depositate della convenuta opposta, nonché tardivi i documenti allegati da 13 a 17.

Precisate le conclusioni, all'udienza del 28.9.2018 la causa veniva trattenuta in decisione.

2. La sentenza impugnata.

Con l'impugnata sentenza il Tribunale rigettava l'opposizione, condannando gli opposenti al pagamento delle spese di lite.

Dato atto dell'assenza di pronunce giurisprudenziali rilevanti intervenute sulle previsioni dell'art. 2929 bis cod. civ., il Tribunale affermava che argomenti utili ai fini della decisione potevano ricavarsi dai principi delineati in tema di azione revocatoria ordinaria.

Osservava, quindi, che l'accordo siglato dai coniugi ed oggetto di omologa, pur qualificabile come parte dell'operazione revocabile, non aveva prodotto gli

effetti traslativi propri dell'atto dispositivo del patrimonio, effetti che si erano avuti solo con il rogito, il quale era pacificamente successivo al sorgere del credito monitoriamente azionato.

Esclusa la natura di "atto dovuto", ai sensi dell'art. 2901, comma terzo, cod. civ., dell'alienazione della quota immobiliare e della costituzione del diritto di usufrutto, il Tribunale affermava quindi che "...depone per la natura gratuita dell'atto in contestazione il fatto che in favore della moglie i coniugi hanno previsto, oltre alla costituzione del diritto di usufrutto vitalizio sulla quota del marito, anche un assegno e che, nonostante la riconosciuta indipendenza economica della primogenita [redacted] e la - del pari - riconosciuta parziale autosufficienza della secondogenita [redacted] i coniugi stessi hanno previsto, oltre alla cessione alle tre figlie della nuda proprietà sulla predetta quota, anche la corresponsione di un assegno a favore delle figlie [redacted] e [redacted].

Detto altrimenti, è gratuito l'atto dispositivo di cui si discetta poiché le figlie dei signori [redacted]/[redacted] (delle quali, peraltro, solo la più giovane ancora totalmente non autosufficiente) e la signora [redacted] hanno ricevuto - in aggiunta, rispettivamente, alla cessione della nuda proprietà dei beni di [redacted] ed alla costituzione del

diritto di usufrutto vitalizio sui medesimi beni - un assegno di mantenimento".

Pertanto, il Tribunale affermava la natura gratuita dell'atto di disposizione, essendo pacifico che la cessione della nuda proprietà e la costituzione del diritto di usufrutto erano intervenute senza il versamento di un corrispettivo in denaro in favore del ██████████, e non avendo attuato tale atto dispositivo una finalità di soddisfacimento di un interesse economico dello stesso, ma al contrario avendone comportato un effettivo depauperamento, non avendo trovato in altro rapporto una contropartita idonea ad assurgere a causa del negozio.

Infine, la conoscenza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore discendeva de plano dal fatto che il ██████████ alla data del 3.2.2015 aveva già ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo e del primo atto di precetto.

3. I motivi d'appello.

3.1 Con il **primo motivo** ("*Nullità della sentenza per violazione dell'art. 101, comma II, c.p.c.; onerosità dell'atto di trasferimento*") gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia deciso il capo relativo alla natura dell'atto di trasferimento sulla scorta di un elemento di fatto rilevato d'ufficio e mai indicato

alle parti, costituito dalla circostanza che l'accordo di separazione prevedeva a titolo di mantenimento non solo la cessione della quota dell'immobile, ma anche un assegno mensile, con violazione del principio sancito dall'art. 101, comma secondo, cod. proc. civ. e conseguente nullità della pronuncia emanata.

Evidenziano, quindi, che: a) dalla lettura del ricorso per separazione emergeva come il [REDACTED] percepisse un reddito annuo imponibile lordo di circa 19.000,00 euro, mentre la [REDACTED] fosse priva di redditi e risultasse a carico del coniuge; b) il trasferimento immobiliare non riguardava l'intero fabbricato, ma solamente una quota, in particolare 9/18 di usufrutto alla [REDACTED] e 3/18 di nuda proprietà a ciascuna delle figlie; c) si trattava, inoltre, di un immobile già ipotecato; d) l'assegno mensile a favore della [REDACTED] era di 250 euro mensili, mentre gli assegni a favore di [REDACTED] ed [REDACTED] erano rispettivamente di 150,00 e 100,00 euro, in considerazione della parziale autosufficienza della seconda, mentre nulla veniva previsto per [REDACTED] già occupata ed economicamente autosufficiente.

Sostengono, quindi, che in ragione dell'ammontare del proprio reddito il [REDACTED] avrebbe avuto serie difficoltà ad elargire una somma liquida mensile da sola sufficiente al mantenimento sia della moglie che

delle due figlie ancora a carico e conseguentemente aveva concordato in sede di separazione una soluzione a doppio binario: l'obbligazione di mantenimento veniva soddisfatta in parte tramite un assegno mensile, in parte tramite il trasferimento della quota dell'immobile a lui intestata.

Osservano, ancora, che non poteva sostenersi - come ritenuto dal Tribunale - che la cessione immobiliare fosse qualcosa di più, di sovrabbondante, rispetto al soddisfacimento dell'interesse al mantenimento; inoltre, se il Giudice di primo grado avesse indicato detta questione di fatto alle parti, essi oppositori - oltre ad evidenziare gli elementi sopra elencati - avrebbero potuto richiedere l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, volta a quantificare il reale valore della quota dell'immobile trasferita dal [REDACTED] al tempo della cessione, e ciò al fine di dimostrare come il trasferimento immobiliare fosse una necessaria integrazione dell'assegno previsto. Evidenziano, inoltre, come secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità la natura onerosa o gratuita degli accordi presi in sede di separazione debba essere accertata caso per caso, dovendosi affermare la natura onerosa ogniqualvolta ricorrano i connotati di una sistemazione solutorio-compensativa *"di tutta quell'ampia serie di possibili*

rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale" e che nel caso di specie tutti gli elementi enumerati risultavano già di per sé indicativi della funzione solutoria dell'intera operazione; il Tribunale aveva del tutto trascurato dette circostanze ed aveva ritenuto dimostrata la natura gratuita dell'atto di trasferimento sulla scorta di un singolo elemento, avulso rispetto all'intero contesto fattuale, così violando altresì il dettato dell'art. 2729 cod. civ.

Osservano, infine, come i contributi dottrinali in tema di revocatoria "*per saltum*" risolvano la questione a monte, affermando che le alienazioni dipendenti da accordi patrimoniali raggiunti dai coniugi in sede di separazione o divorzio debbano ritenersi sempre sottratte all'applicazione dell'art. 2929 bis cod. civ., non essendo in essi ravvisabile né la causa liberale tipica delle donazioni, né una causa meramente gratuita.

3.2 Con il **secondo motivo** ("*Conoscenza del pregiudizio da parte del debitore*") gli appellanti lamentano che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il momento temporale rilevante ai fini della valutazione della conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava

alle ragioni del creditore fosse quello della stipula del rogito, trascurando la circostanza che l'assunzione dell'obbligo di trasferimento in sede di separazione era avvenuta quando il Battiston non era ancora debitore dell'appellata.

3.3 Con il **terzo motivo** (*"Qualificazione del rogito come atto dovuto"*) gli appellanti lamentano che erroneamente il Tribunale - nonostante il legame teleologico esistente tra lo strumento della revocatoria ordinaria e l'art. 2929 bis cod. proc. civ. - abbia ritenuto inapplicabile alla fattispecie l'art. 2901, comma terzo, cod. civ., anche qui trascurando il fatto che al momento della separazione il [REDACTED] non aveva alcuna esposizione debitoria nei confronti della [REDACTED].

3.4 Con il **quarto motivo** (*"Posteriorità del credito rispetto all'assunzione dell'obbligo di trasferimento della quota immobiliare"*) gli appellanti lamentano che contraddittoriamente il Tribunale, pur avendo affermato che l'accordo siglato dai coniugi era parte dell'operazione revocabile, al fine di risolvere la questione della anteriorità/posteriorità del credito rispetto all'atto aveva preso in considerazione solamente il tempo della stipulazione del rogito.

4. La decisione.

4.1 La censura concernente la nullità della gravata sentenza per violazione dell'art. 101, comma secondo, cod. proc. civ., contenuta nel primo motivo d'appello, è infondata.

Invero, l'ambito delle questioni rilevabili d'ufficio per le quali si pone l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio, ovvero per le quali esiste il divieto della sentenza della "terza via", si estende solo alle questioni di fatto od eccezioni rilevabili d'ufficio, ma non anche a una diversa valutazione del materiale probatorio (Cass. 10353/2016). E nella fattispecie concreta la questione della configurabilità o meno degli atti di trasferimento di cui si discute quali atti a titolo gratuito, quale presupposto per l'applicazione dell'art. 2929 bis cod. civ., era ben nota alle parti, in quanto prospettata dagli oppositori già con l'atto di citazione.

4.2 Quanto alle rimanenti censure, il primo motivo d'appello è fondato.

L'art. 2929 bis cod. civ. - introdotto dall'art. 12 del D.L. 83/2015, convertito in L. 132/2015 - contempla la disciplina della "Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito".

Nella originaria formulazione - *ratione temporis* applicabile alla presente fattispecie, antecedente alle

modifiche introdotte dal D.L. 59/2016, convertito, con modificazioni, nella Legge 119/2016 - la norma prevedeva che "Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.

Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario.

Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte

del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore".

L'intento del legislatore - perseguito attraverso l'inversione dell'ordine cronologico tra momento esecutivo e cognitivo - va individuato nella volontà di rafforzare la tutela del creditore pregiudicato da un atto a titolo gratuito di costituzione di vincoli di indisponibilità o di alienazione, relativo a beni immobili o mobili registrati, compiuto dal suo debitore successivamente al sorgere del credito; in tal caso, al creditore munito di titolo esecutivo, è offerta la possibilità di procedere direttamente ad esecuzione forzata, senza necessità di ottenere preventivamente la declaratoria di inefficacia dell'atto pregiudizievole.

L'azione prevista dalla norma condivide con l'azione revocatoria ordinaria l'effetto di colpire atti dispositivi del debitore che recano pregiudizio alle ragioni del creditore, ma numerosi sono gli elementi che differenziano le due azioni.

Oltre al possesso di un titolo esecutivo, al particolare oggetto dell'atto dispositivo ed alla presenza di un termine di decadenza di un anno, per la rilevanza che assumono nel caso di esame possono essere qui ricordate: a) la circostanza che l'azione ex art. 2929 bis cod. civ. ha ad oggetto solo gli atti a titolo gratuito, mentre l'azione revocatoria ordinaria può

colpire anche gli atti a titolo oneroso, quando il terzo acquirente è consapevole del pregiudizio, oppure, in caso di atto anteriore al sorgere del credito, è partecipe della dolosa preordinazione (art. 2901, comma primo, n. 2 cod. civ.); b) la circostanza che nell'azione ex art. 2929 bis cod. civ. sia il creditore che promuove l'azione che quello che vi interviene devono avere un credito anteriore all'atto dispositivo, la cui soddisfazione ritengono possa essere pregiudicata dall'atto del debitore, mentre nella disciplina prevista dall'art. 2901 cod. civ. il credito può anche sorgere successivamente all'atto che si afferma pregiudizievole.

Posto che nella presente fattispecie la società creditrice ha inteso tutelare le proprie ragioni creditorie attraverso lo strumento offerto dall'art. 2929 bis cod. civ., procedendo direttamente ad esecuzione forzata, è nella presente fase di opposizione esecutiva che dovrà essere verificata la sussistenza delle condizioni per l'azione esercitata, tra cui i presupposti indicati dal primo comma della norma (anteriorità del credito rispetto al compimento dell'atto, non gratuità dell'atto e trascrizione infrannuale del pignoramento), nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava

alle ragioni creditorie (scientia damni) e la sussistenza del medesimo pregiudizio (eventus damni).
Ciò premesso, osserva la Corte che il punto nodale della lite è costituito dalla natura dell'atto notarile di trasferimento con cui, in data 3.2.2015, le parti davano esecuzione agli impegni assunti dal [REDACTED] con il verbale di separazione consensuale omologata.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi ripetutamente - nell'ambito di giudizi concernenti azioni revocatorie ordinarie e fallimentari - sulla questione, riconoscendo che le attribuzioni patrimoniali dall'uno all'altro coniuge o a favore dei figli, concernenti beni mobili o immobili, in quanto attuate nello spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento separazione consensuale, sfuggono sia alle connotazioni classiche dell'atto di donazione vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto - quale quello della separazione personale - caratterizzato dalla dissoluzione delle ragioni della convivenza materiale e morale) e dall'altro, a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo); tali attribuzioni - sempre secondo un consolidato orientamento di legittimità - svelano una loro "tipicità", la quale poi "volta a volta, può colorarsi dei tratti della obiettiva "onerosità", ai fini della

più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., in funzione della eventuale ricorrenza, nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio-compensativa" più ampia e complessiva, di tutta quella ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (e eventualmente solo riflessi) patrimoniali i quali, essendo maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale, per lo più non si rendono perciò sempre - guardati con sguardo retrospettivo - immediatamente riconoscibili come tali" (così Cass. 5741/2004, parte motiva, e successivamente nello stesso senso Cass. 5473/2006 e Cass. 17908/2019).

Pertanto, il Giudice deve accertare se, in concreto, la cessione del bene sia avvenuta a titolo gratuito o oneroso (Cass. 8678/2013; Cass. 17908/2019; Cass 10443/2019; Cass. 27409/2019) verificando se la regolamentazione di natura economica intervenuta tra le parti trovi titolo nei pregressi rapporti e sia funzionale alla definizione degli stessi, giustificando lo spostamento patrimoniale.

Nel caso di specie, emerge dal ricorso congiunto per separazione datato 20 giugno 2013 - le cui risultanze fattuali non sono state dall'appellata specificamente contestate - che il ██████████ percepiva un reddito

annuo imponibile lordo di circa 19.000,00 euro, mentre la [REDACTED] era priva di redditi e risultava a carico del coniuge; che, quanto al mantenimento delle figlie, il padre si impegnava a pagare la somma mensile di euro 100,00 ad [REDACTED] ed € 150,00 a [REDACTED], essendo la figlia [REDACTED] economicamente autosufficiente; inoltre, entrambi i coniugi - ciascuno per la propria quota di spettanza, pari al 50% - sempre a titolo di contributo al mantenimento trasferivano alle tre figlie la nuda proprietà dell'unità immobiliare costituente la casa familiare (appartamento e posto auto coperto), gravata da ipoteca volontaria per euro 100.000,00 (capitale) concessa in garanzia per mutuo fondiario, con la precisazione che *"l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale"*; che il marito, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, trasferiva in capo alla stessa il diritto di usufrutto sulla medesima casa familiare per la propria quota di spettanza del 50%, oltre a riconoscerle la somma di 250,00 euro mensili. Anche senza dar corso alla CTU richiesta dagli appellanti - volta a quantificare il valore della quota dell'immobile per cui è causa al momento del trasferimento - reputa la Corte che la destinazione e la descrizione dell'immobile contenuta nell'atto di

"cessione di quote immobiliari in esecuzione di accordi di separazione tra coniugi" di data 3.2.2015, unita alle altre circostanze sopra evidenziate ed in particolare alla disparità economica esistente tra i coniugi, consenta di affermare la natura "solutorio-compensativa" degli atti traslativi di cui si discute, che appaiono rispondenti all'intento di sistemazione dei rapporti economici della coppia e funzionali alla loro definizione, senza che in senso contrario rilevi - considerata la modestia dei relativi importi - la circostanza, valorizzata dal primo giudice, dell'attribuzione anche di un assegno mensile a favore della moglie e delle figlie [REDACTED] e [REDACTED], o la circostanza della autosufficienza economica della figlia [REDACTED], posto che l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli era ritenuto "...elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale".

E, del resto, la difesa dell'appellata non ha contestato tale aspetto, essendosi limitata ad eccepire la mancanza di corrispettivo e il depauperamento del patrimonio del debitore, nonché - tardivamente e pertanto inammissibilmente - una asserita riconciliazione tra i coniugi, desunta dalla circostanza che nell'atto di cessione di quote tutte le parti risultavano ancora residenti a Fossalta, in

via [REDACTED] nonché dall'affermazione avversaria secondo cui l'accordo patrimoniale "era stato considerato in sede giudiziale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale".

Conclusivamente, gli atti traslativi di cui si discute non possono ritenersi compiuti a titolo gratuito, ed esulano pertanto dall'ambito di applicazione dell'art. 2929 bis cod. civ.

4.3 Il secondo, il terzo ed il quarto motivo sono assorbiti.

5. Le spese di lite.

Le spese di lite del doppio grado vengono compensate tra le parti, in ragione della assoluta novità della questione trattata.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trieste, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 75/2019 del Tribunale di Pordenone, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

1 - accoglie il proposto appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, accerta l'inesistenza del diritto della parte appellata a procedere ad

esecuzione forzata nella forma prevista dall'art. 2929
bis cod. civ.;

2 - compensa tra le parti le spese di lite del doppio
grado.

Così deciso in Trieste il 30.6.2020

Il Consigliere estensore
(dott. Francesca Mulloni)

Il Presidente
(dott. Giuseppe de Rosa)